



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 461 del 2006, proposto da:
I.G.E.R. Costruzioni S.r.l., rappresentato e difeso dall'avv. Emanuele
D'Alterio, con domicilio eletto presso Emanuele D'Alterio in Napoli,
viale Gramsci N.19;

contro

Centro Agro Alimentare di Napoli S.C.P.A. (Caan), rappresentato e
difeso dall'avv. Enrico Soprano, con domicilio eletto presso Enrico
Soprano in Napoli, via Melisurgo, 4;

per l'annullamento

nota prot.n. 3207 del 04/01/2006 di esclusione gara per la
realizzazione di infrastrutture varie a servizio dell'area del C.a.a.n. nel
comune di Volla.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Centro Agro Alimentare di Napoli S.C.P.A. (Caan);

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2011 il dott. Carlo Buonauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La Corte di Cassazione, con specifico riferimento al presente giudizio, ha pronunciato la sentenza n. 8225/2010, che, riformando la decisione del Consiglio di Stato n. 483/2009 e concordando con la statuizione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adottata da questo Collegio con sentenza n. 884/2007, ha fissato il presente principio di diritto: “Rientra nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria la controversia che abbia quale parte una società consortile la cui attività si fonda su criteri di rendimento, di efficacia e di redditività, che opera in un ambiente concorrenziale (quello dei mercati all'ingrosso – art. 1, l. 125/1959) sopportando direttamente i rischi economici connessi alle attività previste dall'oggetto sociale (il perseguimento dell'oggetto sociale deve essere improntato a criteri di economicità), tant'è vero che è previsto che eventuali perdite di esercizi precedenti debbono essere ripianate attraverso gli utili conseguiti in esercizi successivi. Pertanto i bisogni che la società mira

a soddisfare sono bisogni di interesse generale aventi carattere commerciale, il che porta ad escludere che la società consortile possa qualificarsi quale organismo di diritto pubblico e come tale tenuto a seguire per gli appalti da esso indetti i procedimenti di evidenza pubblica disciplinati dalla legge.”

In questa sede, considerato che, quando la Corte di Cassazione decide una questione di giurisdizione, “statuisce” su di essa, procedendo ad una diretta applicazione, nel caso concreto, della legge processuale applicabile, con conseguente efficacia vincolante per il giudice di merito (arg. ex artt. 41 e 382 c.p.c. e, per rinvio extrasistemico, 15, comma 1, D. Lgs. n. 104/2010, c.p.a.), occorre prendere atto di tale decisione, con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Quanto alle spese di giudizio, sussistono giusti motivi per disporre l'integrale compensazione fra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava) dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Antonino Savo Amodio, Presidente

Alessandro Pagano, Consigliere

Carlo Buonauro, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/01/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)